



STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE dei COMUNI TERRE dell'UFITA

c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)

tel/fax 0825 445030
mail : sua-info@unioneterreufita.it

c.f. 90014500640
p. IVA 02756930646

operante per il Comune di GROTTAMINARDA (AV)

APPALTO DI SERVIZI

procedura: aperta, art.60 D.Lgs. 50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, c.2, prima fattispecie D.Lgs. 50/2016

**REFEZIONE SCOLASTICA AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA (EX
MATERNA) NONCHÉ A FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO**

CIG 717613913E

DISCIPLINARE DI GARA

(norme integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il **plico di invio** contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.2.2) del bando di gara** all'indirizzo dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE) indicato a tale scopo al **punto I.1.1) del bando di gara**;
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e l'organismo appaltante non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;

- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**A. Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**B. Offerta economica**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«**A. Offerta tecnica**» e «**B. Offerta economica**».

2. Contenuto del plico esterno alla busta dell'offerta – Documentazione:

- a) domanda di partecipazione e dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - a.0) la modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2;
 - a.3) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità professionale-tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 allegando il proprio "PASSOE" rilasciato dall'ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS, introdotto con delibera n.157 del 27 dicembre 2012, finalizzato alla verifica, secondo le modalità previste dall'ordinamento, dei requisiti dichiarati ;
- b) garanzia provvisoria in favore dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente) per l'importo indicato nel bando, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) cauzione costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (ferme restanti le limitazioni di legge all'uso del contante), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al mod. 1.1, approvato con DM 123/2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;
- c) solo per i concorrenti che NON siano microimprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese: impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, co.8, del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) in favore dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente), di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la garanzia provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto se la garanzia provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla

precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

In relazione alle riduzioni delle garanzie si fa riferimento al capo 5.2. Riduzione delle garanzie (art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016).

- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera a);
- e) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, con la quale l'offerente indica i servizi che intende subappaltare (**NON SI APPLICA ALLA PROCEDURA IN ESAME NON ESSENDO CONSENTITO IL SUBAPPALTO**);
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del DPR n. 207/2010:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dell'appalto, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui ai successivi Capi 2.2 e 2.3, anche con riferimento a categorie di servizi diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei servizi ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i servizi o la parte di servizi che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
- f.5) ai sensi dell'art. 45, co. 1,2 del D.Lgs. 50/2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 240/1991;
- g) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'art. 13, co. 2, lett. b), della L. 180/2011, le reti di imprese di cui all'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 5/2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33/2009, come modificato dall'art. 42, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 78/2010, introdotti dalla legge di conversione 122/2010, devono dichiarare:
- g.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il *Contratto di Rete*, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni

- contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- g.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lett. e) del citato art. 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione;
- g.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
--- sono individuate quali esecutrici dei servizi;
--- mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
- g.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. g.3);
- ai sensi dell'art. 48, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;

h) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:

- h.1) ai sensi rispettivamente dell'art. 36, co.5, primo periodo, e dell'art. 48, co. 7, del D.Lgs 50/2016, devono indicare se intendano eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- h.2) I consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. h.1) devono possedere i requisiti di cui all'art. 48, del D.Lgs n. 50/2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, l'offerente può avvalersi, per i requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1;
- l) dichiarazione, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 6, del D.Lgs 50/2016, con la quale si rende noto:
- l.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- m) contributo ANAC: attestazione di avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella misura indicata nel bando di gara, con versamento on-line al portale <http://contributi.avcp.it> secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il CIG della presente procedura di gara;
- n) dichiarazione e attestazione di presa visione degli atti e di avvenuto sopralluogo, come segue:
- n.1) dichiarazione, di avere, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato il Capitolato Speciale e relativi allegati, di conoscere ed aver verificato tutte le condizioni del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso eseguibile, e l'importo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- n.2) attestazione della Amministrazione aggiudicatrice (contraente) di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al Capo 5.3, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto n.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Amministrazione aggiudicatrice (contraente);
- o) **ai fini della acquisizione del DURC** indicazione della partita IVA dell'operatore economico;

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.1.1) del bando di gara (articoli 45 comma 1, 2 ; 80 e 83 comma 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. n. 50/2016

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 , del D.Lgs 50 del 2016, dichiarati come segue:

1. che né il sottoscrittore dell'offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice, e comunque indicati nella dichiarazione relativa ai requisiti di carattere professionale, ascritti all'operatore economico offerente, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 (non sono presi in considerazione, perchè non costituenti causa escludente, i provvedimenti inflitti relativi a reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

2. se vi siano soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice già ascritti all'operatore economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicandone ruolo e generalità;

3. in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

- che essi non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80;

ovvero

- che essi hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 e l'operatore economico offerente ha esercitato completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando i provvedimenti adottati;

4. che a carico del sottoscrittore dell'offerta, né di alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del Codice, non si verifica la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

5. che:

- l'operatore economico concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale);

ovvero in alternativa

- l'operatore economico concorrente pur avendo commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, ha ottemperato ai suoi obblighi

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

6. che:

a) l'operatore economico concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

b) l'operatore economico concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

d) la partecipazione dell'operatore economico concorrente non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;

e) non vi è stato coinvolgimento dell'operatore economico concorrente nella preparazione della procedura d'appalto;

f) l'operatore economico concorrente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) l'operatore economico concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione;

h) l'operatore economico concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa;

i) l'operatore economico concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) l'operatore economico concorrente non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero, essendo stata vittima di detti reati, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m) l'operatore economico concorrente non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le dichiarazioni di cui sopra debbono essere prodotte

- dall'operatore economico concorrente in forma singola;
- da ciascuno degli operatori economici concorrenti in forma di raggruppamento;
- dal consorzio indicato come esecutore;
- dall'operatore economico ausiliario;
- dal subappaltatore se indicato in offerta ai sensi dell'art. 105 del Codice (NON SI APPLICA ALLA PROCEDURA IN ESAME NON ESSENDO CONSENTITO IL SUBAPPALTO).

PRECISAZIONE:

L'operatore economico, partecipante alla procedura in qualunque forma, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art.80, e pertanto non può rendere le dichiarazioni abilitanti di cui al punto B), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, rendendo idonea esaustiva dichiarazione ed adducendo la necessaria documentazione. In tal caso, l'organismo appaltante, d'intesa con l'Amministrazione contraente, provvede in conformità del comma 8 dell'art.80 D.Lgs. 50/2016.

3) assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell'art.48 D.Lgs.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- 4.1) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 4.2) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;

4) che, in ogni caso, la partecipazione alla procedura dell'operatore economico, nella qualità e finalità espresse nella domanda di partecipazione, non contrasta con alcuna delle prescrizioni del D.Lgs.50/2016 e/o del DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore, e/o di alcuna altra prescrizione dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.1.2) del bando di gara.

DICHIARAZIONE relativa a **ciascuno degli anni dell'ultimo quinquennio** riportante:

- a) il fatturato globale relativo a tutte le attività dell'operatore economico;
- b) il fatturato conseguito per servizi analoghi, per tipologia, a quello in appalto.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.1.3), del bando di gara.

DICHIARAZIONE dei servizi analoghi svolti nell'ultimo quinquennio, indicandone, per ciascuno di essi:

- a) data di inizio e ultimazione del servizio;
- b) committente (Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori), con l'indicazione del codice fiscale e del relativo recapito;
- c) numero di pasti serviti.

2.4. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3.

- a) in relazione ai REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIO: nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, sia di tipo verticale che orizzontale, i requisiti suddetti debbono essere posseduti cumulativamente dai consorziati o raggruppati, con prevalenza del mandatario.
- b) in relazione ai REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA:
 - b1) nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, di tipo verticale orizzontale, i requisiti suddetti debbono essere posseduti cumulativamente dai consorziati o raggruppati, con prevalenza del mandatario;
 - b2) nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, di tipo verticale verticale, i requisiti suddetti debbono essere posseduti dai consorziati o raggruppati ciascuno per i servizi di propria competenza.

3. Contenuto della prima busta interna «A. Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, costituita da:

- 1) **RELAZIONE**, di non oltre 18 facciate in formato A4, ovvero 9 facciate in formato A3, illustrante le

proposte del concorrente relativamente ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto IV.2.1) del bando.

- 2) **DOCUMENTAZIONE**, organizzata in unico fascicolo, che eventualmente vada ad illustrare nel dettaglio gli elementi di offerta contenuti nella relazione ovvero documentazione dimostrativa della effettiva disponibilità di quanto illustrato nella relazione.
- 3) **PROFILO AZIENDALE ED ESPERIENZE PREGRESSE** (eventuale a scelta del concorrente): Documentazione illustrante il profilo aziendale del concorrente (ovvero i profili aziendali nel caso di concorrente plurisoggettivo) ed eventuali esperienze pregresse in servizi simili a quelli in appalto, organizzata in un unico fascicolo di fogli in formato A4, per un massimo di 20 facciate. Potranno essere anche utilizzati fogli in formato A3, con l'intesa che ogni foglio in formato A3 corrisponde a due fogli in formato A4.

Il profilo aziendale del concorrente e la documentazione relativa ad esperienze pregresse in servizi simili, non costituiscono elementi di autonoma valutazione, e possono essere utilizzati, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, unicamente quali elementi di approfondimento, in termini di affidabilità e concreta praticabilità, delle proposte tecniche del concorrente.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante della convenzione.

Gli elaborati dell'offerta tecnica (relazione ed eventuale documentazione specialistica) dovranno recare la firma del concorrente (nel caso di RTI non ancora costituiti, da tutti i componenti).

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA

- Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica, a pena di esclusione.
- L'offerta tecnica non comporta alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso o adeguamento di prezzo a carico della Amministrazione aggiudicatrice (contraente) e, pertanto, l'importo contrattuale sarà determinato solo in base all'offerta economica e resta insensibile alla offerta tecnica.
- L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo o comunque proposte condizionate.
- Tutta la documentazione dell'offerta tecnica dovrà recare la firma del concorrente (nel caso di raggruppamenti non ancora costituite, da tutti i componenti).

I criteri di valutazione sono indicati nel Bando.

4. Contenuto della seconda busta interna - «B - Offerta economica »

In detta busta deve essere contenuta, a pena di esclusione la:

OFFERTA ECONOMICA

Dichiarazione (redatta in conformità all'**allegato** del presente disciplinare intitolato "**Modello dell'offerta economica**"), redatta in competente bollo ed in lingua italiana, indicante:

- 1.1) il ribasso percentuale unico**, in cifre e lettere, sull'**importo soggetto a ribasso** del prezzo;
- 1.2) l'importo**, in valore assoluto, **dei costi di sicurezza interni o aziendali**, contenuti nel prezzo complessivo;
- 1.3) i propri costi della manodopera**, contenuti nel prezzo complessivo.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: la sottoscrizione di tutti gli atti della offerta economica deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Avalimento (articolo 89 D.Lgs.50/ 2016)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- a.** l'avvalimento è ammesso per i requisiti di carattere speciale di cui ai capi 2.2 e 2.3, con le limitazioni previste dall'ordinamento;

- b.** l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 (anche ai fini della riduzione delle garanzie);
- c.** alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- d.** alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità precisate nel presente disciplinare;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e.** alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del c.c. e all'art. 88 del DPR 207/2010 e deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria. il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

5.2. Riduzione delle garanzie (art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016)

Ai sensi dell'art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016, L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating

di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Con le seguenti precisazioni:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
 - a.1) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
 - a.3) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria;
 - a.4) ----- ;
- b) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avalimento alle condizioni previste dal Capo 5.1.

5.3. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera n), sub. n.1), stante la particolarità dell'intervento in relazione alle condizioni dei luoghi, è **obbligatoria** la visita di sopralluogo da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera k), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera n), sub. n.2), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
 - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.;
 - da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- a) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà presentarsi presso gli Uffici dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente), nelle seguenti giorni ed orari:

giorni	dalle ore	alle ore
martedì	9:00	12:00
giovedì	9:00	12:00
venerdì	9:00	12:00

- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia, qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- f) la sola presa visione del capitolato speciale di appalto e del progetto si ha per assolta mediante la loro acquisizione con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2.

5.4. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs.50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.2.2) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «**A. Offerta tecnica**» o la busta interna della «**B. Offerta economica**» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della «**A. Offerta tecnica**» oppure della «**B. Offerta economica**» presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che hanno presentato garanzia provvisoria ovvero che l'hanno presentata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.4) che, pur non essendo microimprese, piccole e medie imprese, non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;

- b.5) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all’ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);
- b.6) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- b.7) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al precedente Capo 2, lettera n), punto n.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi al Capo 5.3, lettera a);
- c) sono altresì esclusi prima dell’apertura delle buste interne, gli offerenti:
 - c.1) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d’una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l’esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d’ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
 - c.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;
 - c.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
 - non hanno prodotto l’atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera f), punto f.1), oppure l’atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
 - c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
 - c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti, oppure gli stessi operatori economici ausiliari abbiano violato le prescrizioni di cui al Capo 5.1;
 - c.7) -----
 - c.8) -----

- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dall'organismo appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs.50/2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto in vigore, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

7. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della domanda e della documentazione di ammissione, ovvero del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l'organismo appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, c.2, prima fattispecie, D.Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse**: sono considerate anormalmente basse e da sottoporre a verifica di congruità le offerte:
 - b.1) che, ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo, di cui al criterio B1 di cui al punto IV.2.1) del bando, pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
 - b.2) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, appaiono anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dall'organismo appaltante;
- c) si procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il Sedgio di gara, svolgente anche le funzioni di Commissione giudicatrice ex art. 77 D.Lgs.50/2016, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.2.7) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede nell'ordine di presentazione delle offerte:
 - a.1) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi in ordine alle disposizioni di gara, previa apposizione della firma di almeno uno dei componenti del seggio;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi, la presenza, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi, previa apposizione della firma di almeno uno dei componenti del seggio ;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria se richiesta e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'art.48, comma 7, D.Lgs.50/2016;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
 - b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
 - b.4) che risulti assolto l'obbligo dell'avvenuto sopralluogo;
- c) nell'ordine in cui sono compiute le verifiche a dare atto dell'ammissibilità del concorrente, a pronunciarne l'esclusione dalla gara ovvero a stabilire di procedere a soccorso istruttorio nei suoi confronti, dando mandato al Presidente di provvedere alle occorrenti comunicazioni e richieste;
- d) in caso sia stato attivato soccorso istruttorio per uno o più concorrenti, la seduta pubblica è rinviata a nuova data, da comunicarsi a tutti gli offerenti, con almeno tre giorni di anticipo;
- e) nella stessa seduta, ovvero nella seduta convocata dopo l'attivazione del soccorso istruttorio, provvede alla dichiarazione dei concorrenti ammessi e di quelli esclusi.

Al termine di ogni seduta pubblica i documenti di offerta sono custoditi in luogo sicuro a cura del segretario del Seggio di gara – Commissione giudicatrice.

Qualora il Seggio di gara – Commissione giudicatrice debba fare valutazioni sulle condizioni personali dei concorrenti, può chiedere ai presenti, diversi dai suoi componenti, di allontanarsi temporaneamente dalla sala.

Ogni seduta pubblica può essere sospesa e rinviata a nuova data, da comunicare a tutti i concorrenti con preavviso di almeno tre giorni, in caso di un numero considerevole di concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate.

3. Valutazione della busta interna «A. Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'art.77 D.Lgs.50/2016:

- in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste interne «**Offerta tecnica**», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «**Offerta tecnica**», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2.

Al termine di ogni seduta pubblica o riservata i documenti di offerta sono custoditi in luogo sicuro a cura del segretario del Seggio di gara – Commissione giudicatrice.

3.2. Procedura di valutazione della «Offerta tecnica».

- La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri o sub-criteri **A** elencati al punto **IV.1.2) del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3;
- a ciascun singolo sub-criterio è attribuito una valutazione, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>giudizio</i>	<i>valutazione</i>	<i>criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di aspetti migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o proposta assolutamente irrilevante

- l'attribuzione delle valutazioni avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri riportati nel bando sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

- per ciascun sub-criterio sono effettuate le medie o somme delle valutazioni attribuite da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$K(a)_i = V(a)_i / V(max)_i$	
dove:	
$K(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$V(a)_i$	è la media (o la somma) delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;
$V(max)_i$	è la media (o la somma) di valore più elevato delle valutazioni attribuite dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

Le proposte che la Commissione riterrà peggiorative o riduttive rispetto al CSA ed al progetto a base di gara, non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione e saranno segnalate a verbale come peggiorative o riduttive. Tali proposte non saranno oggetto di contratto nel caso il proponente dovesse risultare aggiudicatario. Fermo restando il ribasso percentuale derivante dalla offerta economica, la documentazione della offerta tecnica che farà parte del contratto sarà aggiornata d'ufficio.

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- all'attribuzione del punteggio per ciascun sub-criterio dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.1.2), del bando di gara** in corrispondenza del sub-criterio medesimo;
- all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, operando la sommatoria dei prodotti dei coefficienti ottenuti in ciascun sub-criterio per la ponderazione dello stesso sub-criterio, come segue:

$$P_{A\text{-tecnica}}(a) = \sum_i K(a)_i \times W_i$$

dove:

$P_{A\text{-tecnica}}(a)$	punteggio totale afferente all'offerta tecnica del concorrente (a)
$K(a)_i$	è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (a) nel sub-criterio (i)
W_i	ponderazione del sub-criterio (i) indicato nel bando

- le valutazioni dei commissari, i coefficienti calcolati ed i relativi punteggi, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione della valutazione sull'offerta tecnica sono allegare al verbale;
- non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" nell'ambito del criterio che raggruppa più sub-criteri ;
- non viene effettuata la c.d. "riparametrazione" del punteggio complessivo dell'offerta tecnica ;

4. Apertura della busta interna «B. Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «B. Offerta economica» e lettura delle offerte

Il Seggio di gara - Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno **3 (tre)** giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constatata l'integrità delle buste interne della «**Offerta economica**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- alla lettura, ad alta voce, per ciascun concorrente: del **ribasso sull'importo dei servizi indicato in lettere**, dell' **importo degli oneri di sicurezza interni o aziendali indicato in lettere** (inglobato nell'importo ribassato); i propri **costi della manodopera espressi in lettere** (inglobato nell'importo ribassato);
- ad apporre in calce all'offerta la firma dei componenti; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
- ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6;
- alla attribuzione dei punteggi relativi ai criteri B come al successivo capo 4.2.

4.2. Valutazione dell'Offerta economica.

B.1) Il coefficiente relativo al criterio **B.1** del **prezzo** è calcolato come segue:

$$K(a)_{B.1\text{-prezzo}} = \left[R(a)_{\text{prezzo}} / R(\max)_{\text{prezzo}} \right]^{\alpha}$$

dove:

$K(a)_{B.1\text{-prezzo}}$	è il coefficiente relativo al criterio del prezzo dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$R(a)_{\text{prezzo}}$	è il ribasso sul prezzo dell'offerta (a);
$R(\max)_{\text{prezzo}}$	è il massimo ribasso sul prezzo esposto dai concorrenti;
α	esponente pari a 0,5

Il punteggio relativo al criterio **B.1** del **prezzo** è:

$$P_{B.1\text{-prezzo}}(a) = K(a)_{B.1\text{-prezzo}} \times W_{B.1\text{-prezzo}}$$

dove:

$W_{B.1\text{-prezzo}}$	ponderazione del criterio del prezzo indicato nel bando
-------------------------	---

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

Il Seggio di gara - Commissione giudicatrice procede:

a) nella stessa seduta pubblica all'attribuzione del punteggio totale a ciascuna offerta:

$$P_{\text{totale}}(a) = P_{A\text{-tecnica}}(a) + P_{B.1\text{-prezzo}}(a)$$

b) nella stessa seduta pubblica a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;

c) se ricorrono le condizioni per doversi procedere a valutazione di anomalia per una o più offerte, ad avviare il procedimento di verifica, da effettuarsi in una o più sedute riservate, a sospendere la seduta pubblica, stabilendo la sua prosecuzione in nuova data, da comunicarsi con almeno tre giorni di anticipo, per dare comunicazioni degli esiti delle valutazioni di anomalia e per la proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria;

d) se non ricorrono le condizioni per doversi procedere a valutazione di anomalia per una o più offerte nella stessa seduta proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; se è risultato necessario procedere a verifiche di anomalia, nella seduta pubblica appositamente convocata, a rendere pubblici i risultati delle verifiche ed a proclamare l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta non anomala;

In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte con ugual punteggio, si dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse.

Al termine di ogni seduta pubblica i documenti di offerta sono custoditi in luogo sicuro a cura del segretario del Seggio di gara – Commissione giudicatrice.

Dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria, la STAZIONE UNICA APPALTANTE trasmette gli atti al competente organo della AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (CONTRAENTE) per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbale di gara:

- tutte le operazioni, sia in seduta pubblica che in seduta riservata sono verbalizzate;
- sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- i soggetti ammessi a presenziare in seduta pubblica, ai sensi del **punto IV.2.7) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo qualora siano previste offerte temporali;
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica**», le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati, in calce all'offerta, oppure su uno o più d'uno dei fogli intercalari, salvo che per questi ultimi l'eventuale difetto di sottoscrizione, per constatazione oggettiva dell'atto, possa essere superato dall'assenza di incertezza sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta;
 - b.2) che espongono un prezzo complessivo **in aumento** rispetto all'importo base; che non contengono: il **ribasso indicato in lettere**; l' **importo degli oneri sicurezza interni o aziendali indicato in lettere**; i propri **costi della manodopera** espressi in lettere;
 - b.3) che recano, in relazione alle indicazioni in lettere di cui al punto precedente segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Amministrazione aggiudicatrice (contraente);
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario stabilita in base al vigente ordinamento;
 - b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dall'organismo appaltante;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs.50/2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte ancora in vigore, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione pronunciata dal Seggio di gara – Commissione giudicatrice ha carattere provvisorio (proposta di aggiudicazione) in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione definitiva da parte del competente organo della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, ai sensi della successiva lettera b);

- a.3) alla comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai **punti III.1.2 e III.1.3) del bando di gara;**
- b) ai sensi degli art.32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
- c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
- c.2) alla regolarità contributiva;
- c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016;
- c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 l'organismo appaltante o l'amministrazione contraente può:
- d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.1.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
- d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti all'intervento, se l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne rende necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo dell'Amministrazione aggiudicatrice (contraente);
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (contraente), e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto;
- g) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 D.Lgs. 50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dalla stesso D.Lgs. 50/2016;

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di qualunque natura e gli oneri di STAZIONE UNICA APPALTANTE fissati dal bando;
- a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
- a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato

- il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna del servizio se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti

9.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti è effettuata dall'organismo appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 D.Lgs. 50/2016; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è

effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;

- b) _____;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Amministrazione, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Amministrazione procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
 - di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - di un operatore economico ausiliario.

10. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), le spiegazioni dell'offerente:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e corredate da elementi comprovanti le voci di costo;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

10.1. Modalità di verifica delle spiegazioni e pronuncia dell'anomalia

La verifica avviene, a cura dell'organismo appaltante, d'intesa con il RUP dell'Amministrazione contraente, avvalendosi della Commissione giudicatrice, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta l'organismo appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di **15** (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- d) la Commissione Giudicatrice, esaminati gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, decide se l'offerta debba essere considerata anomala o non anomala, dandone adeguata motivazione nel caso di giudizio di anomalia;
- e) l'Organismo Appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi non presenta le spiegazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
- f) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), l'Organismo Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- g) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

La pronuncia dell'esclusione delle offerte anomale avviene in seduta pubblica, dandosi atto delle operazioni compiute in seduta riservata.

10.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte dell'ORGANISMO APPALTANTE mediante la COMMISSIONE GIUDICATRICE, d'intesa con il RUP dell'Amministrazione aggiudicatrice devono

riguardare:

- a.1) l'economia dell'attività di prestazione dei servizi;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate per eseguire le prestazioni;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) in relazione agli oneri di sicurezza;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni (NEL CASO SIA CONSENTITO IL SUBAPPALTO);
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento (NEL CASO SIA CONSENTITO IL SUBAPPALTO);
 - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi a carico del concorrente;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) alle forniture: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino ai luoghi di esecuzione del servizio;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di servizio: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, verifiche tecniche, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso

- delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di avvio servizio;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs.50/2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010, per le parti ancora in vigore, o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'organismo appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente; sono accettate dichiarazioni compilate sul DGUE, messo a disposizione in formato editabile;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (in tal senso sono predisposti i modelli di dichiarazione messi a disposizione dall'Amministrazione);
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte dell'organismo appaltante con i limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs.50/2016 ;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 80, co. 5, e 90 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 62 del DPR 207/2010;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni dell' ORGANISMO APPALTANTE e dell'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera I), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'art. 76, c.6, D.Lgs. 50/2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (preferibilmente via e-mail), secondo le indicazioni contenute al punto **I.3) del Bando**, entro il termine di sei giorni lavorativi prima del termine di presentazione delle offerte;
- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono entro il termine suindicato, l'organismo appaltante ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice (contraente), per quanto di competenza, provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara ed i modelli per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili

anche sul sito internet: <http://www.unioneterreufita.it>

- e) il capitolato speciale di appalto e la documentazione di riferimento è accessibile e disponibile sul sito internet: <http://www.unioneterreufita> dal quale può essere scaricata liberamente; la documentazione progettuale scaricabile è protetta da password che deve essere richiesta alla Stazione Appaltante.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELLA PASSWORD PER L'ACCESSO AI FILE del capitolato speciale di appalto e la documentazione di riferimento

La password per l'accesso ai file del progetto deve essere richiesta, all'indirizzo di posta elettronica sua-info@unioneterreufita.it, tramite posta elettronica ordinaria (non certificata), recante in oggetto "Richiesta PW per gara Comune di CIG ". La richiesta deve essere conformata allo schema seguente e contenuta nel "corpo" della mail (non in allegato):

Il sottoscritto (cognome e nome) , nella qualità di (carica rivestita) , dell'impresa , avente sede in (indirizzo completo) , p.IVA , CHIEDE la password per accedere ai file del capitolato speciale di appalto e della documentazione di riferimento relativi alla procedura di gara bandita dal Comune di recante il CIG

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2, D.Lgs.50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
 - se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento l'AMMINISTRAZIONE procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art.205 D.Lgs.50/2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di **BENEVENTO** , con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, sino alla trasmissione degli atti all'Amministrazione aggiudicatrice (contraente) è il direttore dell'organismo appaltante; dopo la trasmissione degli atti, titolare del trattamento è il RUP della AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE indicato nel Bando;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e

- 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della CAMPANIA, sezione di SALERNO, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Amministrazione aggiudicatrice (contraente) e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'art.53 D.Lgs.50/2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
- h) **riserva di aggiudicazione:** l'Amministrazione aggiudicatrice (contraente) si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborsare spese di qualunque natura.

I CONCORRENTI SONO INVITATI A TENER CONTO DELLE ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PUBBLICATE UNITAMENTE AL BANDO ED AL DISCIPLINARE

Grottaminarda, data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Amministrazione aggiudicatrice e sulla GURI

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
ing. Giancarlo Blasi

Allegati:

MODELLI DI PARTECIPAZIONE

MODELLI PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI

A - Dichiarazioni cumulative del concorrente e domanda di partecipazione;

B - Dichiarazione cumulativa di consorziato indicato da consorzio concorrente;

C - Dichiarazione cumulativa di ausiliario;

in alternativa: DGUE in formato editabile

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA